

MANCATO VERSAMENTO DELL'IMU /TASI: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Dato atto che la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato la IUC (Imposta unica comunale comprensiva di IMU, TASI e TARI, istituita con L. 147/2013) e, disciplinando separatamente la TARI, ha istituito dall'anno 2020 la nuova IMU e ha definitivamente abrogato la TASI, **il contribuente che ha dimenticato di versare l'IMU/TASI, tenuto conto della normativa sopra ricordata, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni, può regolarizzare tardivamente il pagamento dell'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso".**

Ricordato anche che con Legge n.157 del 19/12/2019 è stato convertito in Legge il D.L. 124/2019 (decreto fiscale 2020) e l'art. 10 bis del suddetto decreto, abrogando il comma 1 bis dell'art.13 del D.Lgs 472/97 ha esteso di fatto le regole del ravvedimento già previste per i tributi erariali anche ai tributi locali, per effetto di tale disposizione, dunque

il contribuente cui non sia già stato notificato l'avviso di accertamento, potrà eseguire il ravvedimento pagando il tributo comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione che dovrà essere determinata con le seguenti modalità.

MODALITA' OPERATIVE

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- ✓ dell'imposta dovuta;
- ✓ degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- ✓ della sanzione in misura ridotta.

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

- regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: $0,1\% \times 4 = 0,4\%$. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: $0,1\% \times 14 = 1,4\%$;
- regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata

commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;

- regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

CALCOLO DEGLI INTERESSI.

N.B. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta utilizzando lo stesso codice tributo e barrando la casella ravvedimento. Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile.

Tassi di interesse legale da applicare per il calcolo del Ravvedimento operoso:

2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019)

2019: 0,80% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018)

2018: 0,30% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017)

2017: 0,10% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 dicembre 2016)

2016: 0,20% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)

2015: 0,50% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014)

E' possibile consultare diversi siti web per poter calcolare autonomamente ed in modo gratuito il ravvedimento operoso per i tributi locali .

(Ad esempio il sito web : www.amministrazionecomunali.it - selezionando la voce "Ravvedimento IMU • TARI• TASI") - ricordando comunque che l'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei dati prima di procedere con il pagamento.

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento IMU/TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto. Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

Si invita inoltre a comunicare per iscritto a questo Ufficio l'avvenuta effettuazione del "Ravvedimento Operoso" preferibilmente utilizzando l'apposito modulo, ed allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.